

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 898

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GAVA, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI,  
DI BENEDETTO, MANZINI e BERNASSOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1993**

---

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984,  
n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio  
1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del  
consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 dicembre 1992, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha manifestato la volontà che si proceda subito al rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai, scaduto e decimato da tempo, con una procedura diversa da quella prevista dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, procedura ritenuta generalmente la causa prima della «lottizzazione» aziendale da tutti lamentata.

Si rende perciò opportuna ed urgente la presentazione di questo disegno di legge che traduce in articoli i quattro punti della relazione su cui più largo si è rivelato il consenso dei vari Gruppi politici:

1) la drastica riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione (da sedici a cinque);

2) la loro nomina per un biennio da parte dei Presidenti delle due Camere come anticipazione di un disegno organico di riforma dell'azienda;

3) la nomina del direttore generale da parte dell'azionista con il «gradimento» del consiglio di amministrazione;

4) il concreto riequilibrio dei poteri del consiglio e del direttore generale per quanto riguarda le nomine aziendali.

Interpretando una generale richiesta, non soltanto della Commissione parlamentare, ma del Parlamento e dell'opinione pubblica, si è precisato che il nuovo consiglio dovrà realizzare «un riordinamento della società» in base a criteri di professionalità, di funzionalità e di economicità e dovrà dare all'azienda «una organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali di servizio pubblico».

I due anni di durata del nuovo consiglio di amministrazione dovranno servire al Parlamento per la definizione di quella più organica riforma dell'intero sistema radiotelevisivo la cui normativa è frammentaria e non sempre coerente.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo è composto di cinque membri nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione dei Presidenti delle due Camere, fra note personalità di uomini e donne della cultura, delle scienze, delle comunicazioni sociali, delle arti, dello spettacolo, che abbiano anche significative esperienze nel campo manageriale. In caso di dimissioni o di decadenza, essi sono sostituiti singolarmente con la medesima procedura e per il periodo residuo della carica.

2. Il Presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio tra i suoi componenti a maggioranza qualificata.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed ha, tra l'altro, il compito di realizzare una ristrutturazione della società ispirata a criteri di professionalità, di funzionalità e di economicità, secondo le esigenze di un servizio pubblico operante in regime di concorrenza; in particolare attuando una più marcata funzione culturale della terza rete, specializzandola altresì in trasmissioni di servizio e con significative aperture al territorio».

### Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio

1985, n. 10, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* delibera, su proposta del direttore generale, i piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale, approva gli aggiornamenti dei piani dei quali verifica anche l'attuazione;

*c)* formula direttive generali sui programmi e approva, su proposta del direttore generale, i piani annuali di trasmissione, di produzione e il relativo *budget* aziendale; sulla base di periodiche relazioni del direttore generale sulla rispondenza dei programmi trasmessi alle direttive del consiglio di amministrazione, questo invia alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi».

2. Al comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 807 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 10 del 1985 le lettere *f)* e *g)* sono sostituite dalle seguenti:

«*f)* delibera, su proposta del direttore generale, la struttura organizzativa dell'azienda e le linee della politica contrattuale e patrimoniale;

*f-bis)* delibera la costituzione di società e l'acquisto o la vendita di partecipazioni societarie;

*f-ter)* delibera la convenzione e i principali regolamenti aziendali;

*g)* nomina, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali e tutti i direttori delle strutture aziendali di primo livello; nomina altresì, sempre su proposta del direttore generale e nel rispetto delle prerogative del contratto giornalistico, i vice direttori o le figure equiparate dei settori della informazione e della programmazione, sentiti i direttori di testata e di rete».

### Art. 3.

1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società concessio-

naria con il gradimento del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore ha le competenze e le responsabilità di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 807 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 10 del 1985.

3. Il direttore informa tempestivamente il consiglio dei principali atti aziendali di sua competenza, delle nomine di livello dirigenziale o degli atti di valore superiore a lire 25 miliardi.

#### Art. 4.

1. Il canone di concessione dovuto dalla concessionaria pubblica rimane determinato con effetto 1° gennaio 1993 nelle stesse misure stabilite dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per i titolari di concessioni di radiodiffusione a carattere commerciale.